

CITTÀ DI DALMINE

(Provincia di Bergamo)

REPERTORIO ATTI INTERNI N. 532

Convenzione tra il Comune di Dalmine e il Comune di Levate per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 20016, n. 163

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre, presso il Palazzo Comunale di Dalmine.

Tra

- Alessio Lorella, nata a Bergamo il 13 novembre 1959, in qualità di Sindaco pro-tempore del **Comune di Dalmine**, codice fiscale 00232910166, con sede a Dalmine (BG) in Piazza Libertà n. 1, la quale, in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 16/12/2015; dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente suddetto

E

- Bruletti Federica, nata a Bergamo il 4 marzo 1982, in qualità di Sindaco pro-tempore del **Comune di Levate**, codice fiscale 00240880161, con sede in Levate (BG) in Piazza Roma n. 13, la quale, in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 17/12/2015, dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente suddetto.

si stipula il presente atto, convenendo quanto segue:

PREMESSO CHE

- l'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi, forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;

- l'articolo 33, comma 3-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dal comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce che: *"I Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56"*;

- l'art. 3, comma 34, del già richiamato D.Lgs n. 163/2006 qualifica come Centrale di Committenza *"un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori"*;

CONSIDERATO CHE

- le recenti evoluzioni normative, tese alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica, hanno introdotto per gran parte della contrattualistica pubblica, del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., relativamente ad appalti di lavori, servizi e forniture, disposizioni che richiedono sistemi di acquisto centralizzati/aggregati, al

Federica
Amato



fine di rendere maggiormente efficienti i processi di approvvigionamento

e di poter contare su risparmi derivanti da economie di scala;

- la presente convenzione è espressione dei rapporti di collaborazione esistenti tra i Comuni di Dalmine e Levate;

- la convenzione persegue la finalità di razionalizzare e uniformare le procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche e di fornitura di beni e servizi attraverso la costituzione di una struttura unitaria qualificata e che dia comunque ampie garanzie di legalità e di trasparenza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le attività della Centrale di Committenza, istituita ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 tra i Comuni di Dalmine e Levate.

Art. 2 – Comune capofila

1. Il Comune di Dalmine assume il ruolo di ente capofila della presente convenzione e svolge tutti i compiti necessari per la sua attuazione.
2. Il Comune di Dalmine, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 25 e 33, del D.Lgs. n. 163/2006, svolge conseguentemente le funzioni di Amministrazione Aggiudicatrice che provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi per proprio conto e per quelli richiesti e destinati al Comune associato.

Art. 3 – Ambito territoriale e di operatività

1. L'ambito territoriale della gestione associata di cui alla presente

g
Q
Adm
Levate



convenzione corrisponde al territorio amministrativo dei Comuni firmatari del presente atto.

2. La presente convenzione non si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni non disciplinate, neppure parzialmente, dal D.Lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'ANAC n. 11/2015.

Art. 4 - Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento

Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale.

Art. 5 - Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali

1. Il Comune di Dalmine, ancorché associato alla convenzione, avendo una popolazione superiore a 10.000 abitanti, può sempre acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. Tale possibilità si applicherà automaticamente anche al comune di Levate,

avente popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in presenza di specifica previsione normativa che dovesse intervenire nel periodo di durata del presente rapporto convenzionale;


2. Qualora al Comune di Levate dovesse essere consentita la possibilità di avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1, esso dovrà comunicare alla Centrale di Committenza le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.

Art. 6 – Attività e servizi della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara ed, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;
- b) collabora con l'ente aderente nella procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) definisce in collaborazione con l'ente aderente i requisiti di partecipazione, il metodo di individuazione del contraente, il criterio di aggiudicazione;
- d) definisce, in caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- e) richiede il CIG (codice identificativo di gara) attraverso il soggetto nominato Responsabile del procedimento per la fase di affidamento;

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



- f) provvede al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei termini stabiliti dall'Autorità stessa;
- g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera d'invito, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 7 lett. d);
- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- j) redige i verbali di gara e provvede all'aggiudicazione provvisoria;
- k) effettua gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa, anche mediante l'utilizzo del sistema AVCPass, anche attraverso il Responsabile di procedimento della fase di affidamento;
- l) provvede alle comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 79 del Codice dei Contratti, sia per la fase successiva all'aggiudicazione definitiva sia alla stipula contrattuale, nei modi e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;
- m) cura la fase della post-informazione dell'esito di gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
- n) attraverso il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, forma e trasmette le comunicazioni e notizie all'ANAC, come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. s) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti e dall'art. 7, comma 8, del Codice

Handwritten signature



fino alla fase di aggiudicazione provvisoria, ivi compresa la comunicazione ai concorrenti di cui al comma 5 lettere a) e b) dell'art. 79 del decreto legislativo 163/2006;

- o) assume ogni decisione di carattere giuridico-amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara (stabilire la data per la gara, pubblicare il bando e disciplinare di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e di carattere generale di cui agli art. 38 e 48 del D.Lgs. n. 163/2006, ammissione od esclusione dei concorrenti).

2. La Centrale di Committenza acquisisce dagli enti aderenti i piani triennali ed annuali dei lavori pubblici ed i programmi relativi a forniture e servizi, al fine di addivenire ad una programmazione annuale concordata con gli enti afferenti.

3. I tempi di elaborazione dei documenti dipendono dalla tipologia di procedura, dalla programmazione dell'attività effettuata congiuntamente e dalle modalità di collaborazione stabilite tra i rispettivi enti.

Art. 7 – Attività che restano nella competenza dell'ente aderente

1. Restano di competenza del singolo ente aderente:

- a) le attività di individuazione delle opere, servizi e forniture da realizzare;
- b) la nomina del responsabile del procedimento ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 per le fasi di progettazione ed esecuzione;
- c) l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP);
- d) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto;



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'G' at the top and several names below.

e) l'adozione della determinazione a contrarre che approvi i documenti

propedeutici alla gara (capitolato, schema contratto, quadro economico

e documenti relativi alla sicurezza);

f) la determinazione di aggiudicazione definitiva;

g) la stipula del contratto d'appalto;

h) la direzione dei lavori, fatta salva la necessità di esperire procedura di

gara per la direzione lavori;

i) la collaudazione statica e tecnico-amministrativo delle opere e tutti gli

adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e dai

pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

j) le comunicazioni delle notizie all'ANAC tramite il Responsabile della

CUC.

2. L'ente aderente trasmette i Piani annuali e triennali dei lavori pubblici e i

programmi per forniture e servizi.

3. L'ente aderente trasmette i documenti di cui alle lettere c), d) ed e) del

presente articolo alla Centrale di Committenza al fine di attivare la

procedura di gara.

4. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della Centrale di Committenza

nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione

del contratto, varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di

offerta).

5. L'ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, le integrazioni ed

approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della Centrale di

Committenza, così come definiti all'art. 6.

6. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta

[Handwritten signature]



economicamente più vantaggiosa, l'ente aderente assume gli oneri economici dovuti per l'intervento di eventuali componenti esperti esterni alla Centrale stessa.

Art. 8 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. Le funzioni di Centrale Unica di Committenza sono svolte dal Comune di Dalmine.
2. Le funzioni di Responsabile della Centrale sono svolte dal dipendente titolare di posizione organizzativa incardinato presso l'ente Capo-fila responsabile del servizio contratti.

Art. 9 – Presidenza delle Commissioni di Gara

1. La presidenza delle procedure di gara svolte nell'esclusivo interesse del Comune di Dalmine, sono assicurate dal Dirigente competente per materia dipendente del Comune di Dalmine.
2. Nelle procedure di gara svolte per conto dell'associato Comune di Levate la presidenza spetta al titolare di posizione organizzativa designato dall'ente aderente.
3. Quando le gare sono svolte nell'interesse di entrambi gli Enti associati, la presidenza spetta al Dirigente dipendente del Comune di Dalmine, competente per materia, fatte salve eventuali cause di incompatibilità.

Art. 10 – Informatizzazione del sistema della Stazione Unica Appaltante

1. All'interno del sito web del Comune di Dalmine è inserito un apposito profilo dedicato alla Centrale di Committenza, entro il quale si trovano le seguenti sezioni dedicate:
 - contratti e convenzioni attive;
 - gare in corso di svolgimento.

Handwritten signatures:
1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]



Art. 11 – Risorse per la gestione associata, apporti finanziari e garanzie

1. I costi del servizio convenzionato sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.
2. Il costo dei servizi della Centrale di Committenza è costituito prevalentemente dalle spese per l'espletamento delle procedure e per il funzionamento della struttura amministrativa costituite dai "costi generali" (riguardanti principalmente: ore/lavoro e formazione personale, utilizzazione hardware e software) e dai "costi diretti", ossia le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, compensi ai membri esterni delle Commissioni aggiudicatrice etc).
3. Per i costi diretti derivanti dalle procedure richieste dal Comune di Levate, unitamente agli atti per attivare la procedura di gara l'ente aderente provvede a trasferire alla Centrale Unica di Committenza le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento della gara.

Per i costi generali, per il primo anno, il Comune di Levate corrisponderà la somma forfetaria stabilita in euro 500,00. Successivamente la Conferenza dei Sindaci potrà valutare in base all'effettivo carico di lavoro, la spesa da rimborsare a titolo di spesa per il personale dedicato dell'ufficio e alla gestione della struttura. Dal secondo anno. il Comune capofila, in sede di predisposizione del Bilancio preventivo, quantifica la spesa necessaria per la gestione del servizio, e, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, stabilisce la quota a carico di ciascun ente.
4. A decorrere dal 2016, il Comune convenzionato di Levate procede al

[Handwritten signature]



versamento alla Centrale di Committenza della quota a proprio carico a titolo di costi generali, con le seguenti modalità:

- il 50% entro il 31 luglio;
- il saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. Qualora la Centrale si trovi ad operare un'unica procedura di gara per entrambi i Comuni, i costi diretti così come le eventuali acquisizione della cauzione provvisoria o della relativa sanzione verranno attribuiti ai Comuni in proporzione al valore dell'appalto di propria competenza.

Art. 12 – Dotazione del personale

1. Per l'espletamento delle procedure amministrative e di gara richieste dal Comune di Levate, quest'ultimo metterà a disposizione della Centrale di Committenza una propria risorsa. Le modalità di utilizzazione formeranno oggetto di specifici accordi assunti per ogni procedura di gara.

Art. 13 - Conferenza dei Sindaci

1. I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione ed indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione stessa.

2. L'organo è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti. Presiede le sedute il Sindaco del Comune capofila.

3. Competono alla conferenza in particolare:

a) l'approvazione della pianificazione delle attività della Centrale di Committenza in funzione delle esigenze delle Amministrazioni partecipanti e dell'ottimizzazione delle attività;

b) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti

dalla Centrale di Committenza, sulla base dei rapporti periodici
forniti dal suo responsabile. L'analisi deve mettere in evidenza i
risultati conseguiti dalla gestione associata.

4. Alle sedute della Conferenza partecipa il Responsabile della Centrale di Committenza con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato.

Art. 14 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni due (2) a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti. Potrà essere rinnovata, previo apposito atto deliberativo dei Comuni partecipanti.
2. Qualora, successivamente alla data di sottoscrizione di questa convenzione, intervengano norme nella materia oggetto della presente convenzione con le quali si fa salva la possibilità per l'ente aderente di non avvalersi obbligatoriamente dell'operato della centrale stessa, i Comuni di Dalmine e Levate potranno procedere anche in modo autonomo.

Art. 15 – Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale.

1. La convenzione cessa, per scadenza naturale, al termine della durata o, anticipatamente, per espressa volontà deliberata da uno dei due Consigli Comunali degli enti convenzionati.
2. Il recesso anticipato di un Comune è comunicato all'altro Comune con un preavviso di almeno tre mesi.
3. In caso di recesso anticipato di uno dei Comuni aderenti, la convenzione, salvo diverso accordo tra le parti, rimarrà operante fino allo scadere del termine di preavviso di cui al precedente comma 2.



Art. 16 – Contenzioso relativo alle procedure di gara

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono di competenza della Centrale di Committenza fino all'aggiudicazione provvisoria. In particolare, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi e regolamentari dell'ente, la Centrale cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte e decide, sentito il R.U.P. del Comune, in merito all'informativa di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006.

2. Gli oneri economici, eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1), restano a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 ed, a tal fine, inserite nel quadro economico.

Art. 17 – Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art. 18 – Esenzione per bollo e registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e potrà essere registrato solo in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Il presente atto composto da numero tredici pagine intere a video e quanto di questa quattordicesima, redatto mediante l'uso e il controllo degli strumenti informatici, viene sottoscritto dalle parti come segue in segno di accettazione e conferma.

Il Sindaco del Comune di Dalmine

(Lorella Alessio) Lorella Alessio



Il Sindaco del Comune di Levate

(Federica Bruletti) Federica Bruletti
